

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3087

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FODERARO

Presentata il 15 aprile 1966

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più evidente necessità della generalizzazione della sicurezza sociale ha portato il legislatore in questi ultimi anni a coprire un sempre maggior numero di zone ancora scoperte del mondo del lavoro, con provvedimenti sia di carattere pensionistico, sia di assistenza sanitaria.

Tuttavia l'area relativa agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori rimane ancora scoperta per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche se un provvidenziale atto di giustizia di qualche anno addietro ha esteso a questa benemerita categoria di lavoratori l'assistenza sanitaria.

La presente proposta tende, pertanto, ad una perequazione sociale nei confronti di una benemerita categoria, notevolmente numerosa, ed il provvedimento invocato è vivamente atteso dagli interessati ed incontrerà senz'altro favorevoli consensi nell'opinione pubblica.

La proposta fissa nell'articolo 1 i soggetti della nuova norma assicurativa, mentre nell'articolo 2 prevede — come naturale — l'affidamento della gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 3 della proposta stabilisce le fonti di finanziamento della nuova gestione, addossando un contributo a carico dello Stato, frazionato in cinque esercizi finanziari, mentre prevede che il contributo a carico degli assicurati sia fissato di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministro del tesoro.

Poiché è giusto che alla gestione presiedano, oltre a tecnici particolarmente competenti, anche i rappresentanti delle categorie interessate, l'articolo 4 prevede la formazione di una Commissione paritetica, in cui siano inseriti funzionari dei Ministeri e dell'Istituto interessati, e rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria. L'articolo 5 fissa le norme per la nomina dei predetti rappresentanti.

L'articolo 6 demanda agli Ispettorati del lavoro la vigilanza sulla applicazione della legge.

Onorevoli Colleghi! In considerazione dello spirito di sana socialità che è alla base della presente proposta di legge, si confida nella rapida approvazione di essa da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali che godono di assicurazione contro le malattie a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

L'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al comma precedente, è estesa altresì agli « ausiliari del commercio », nonché agli altri lavoratori autonomi, iscritti negli elenchi relativi alla precitata legge, ed ai loro familiari coadiutori.

Debbonsi intendere per familiari coadiutori, sempre che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda del congiunto titolare, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli, le sorelle, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e gli affini.

ART. 2.

La gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo precedente, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, salvo per quanto non diversamente disposto, è regolata dalle norme, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e col concorso dello Stato.

Il contributo da parte dello Stato è di lire 4 miliardi per ciascuno esercizio finanziario, da corrispondere per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire da quello immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro del tesoro è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

Il contributo degl'assicurati si articolerà su un « contributo base » secondo quanto stabilito dalla tabella III della legge 21 luglio 1965, n. 903, e su un « contributo per adeguamento pensioni » fissato di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e previ-

denza sociale di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno della gestione di cui all'articolo 2, determinato dalle risultanze del bilancio, e al fine di garantire un apporto al « fondo sociale » che, al netto del contributo aggiuntivo dello Stato, consenta nel quinquennio 1965-69 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge.

ART. 4.

Entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge è istituita una Commissione in seno alla gestione di cui all'articolo 2 per la stesura del regolamento d'applicazione, che dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Della Commissione di cui al precedente comma fanno parte:

a) il Presidente *pro-tempore* dell'Istituto della previdenza sociale;

b) un funzionario, di grado non inferiore a direttore di sezione, di ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, tesoro, industria e commercio;

c) il Direttore generale *pro-tempore* dell'Istituto della previdenza sociale;

d) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, ed un rappresentante degli agenti di commercio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

ART. 5.

I membri della Commissione indicati alle lettere b) e d) del precedente articolo 4 sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposte dei Ministeri interessati e delle Organizzazioni di categoria.

ART. 6.

Gli Ispettorati del lavoro hanno compito di vigilanza per le rispettive circoscrizioni territoriali sulla esecuzione della presente legge e del regolamento che sarà emanato dalla Commissione di cui all'articolo 4, successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.